

Codice A1622A

D.D. 14 ottobre 2025, n. 748

Annullamento parziale in autotutela della determinazione dirigenziale n. 523/A1622A del 15 luglio 2025 "Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e verifica della conformità di corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica. Secondo trimestre 2025" per incompetenza territoriale.



ATTO DD 748/A1622A/2025

DEL 14/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1622A - Grandi rischi ambientali

OGGETTO: Annullamento parziale in autotutela della determinazione dirigenziale n. 523/A1622A del 15 luglio 2025 “Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e verifica della conformità di corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica. Secondo trimestre 2025” per incompetenza territoriale.

- con legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è stata definita, all’art. 2, comma 6, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, individuando, al successivo comma 7, il presupposto dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica per lo svolgimento della relativa professione;

- con decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” sono stati definiti, al Capo VI, i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ed è stato istituito presso l’allora Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (articolo 21) sulla base dei dati forniti dalla Regione, che deve verificare il possesso dei requisiti;

- con la determinazione dirigenziale n. 523/A1622A del 15 luglio 2025 “Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e verifica della conformità di corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica. Secondo trimestre 2025”, a seguito dell’istruttoria effettuata in data 2 luglio 2025 dal “Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale”, si è stabilito di non accogliere la domanda per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica presentata dal sig. Benedetto Madonia con nota prot. n. 90869/A1600A del 16/06/2025 integrata con nota prot. n. 92076/A1600A del 17/06/2025;

- con PEC del 30/07/2025 il Sig. Madonia presentava reclamo al mancato accoglimento dell’istanza

di tecnico competente dallo stesso presentata di cui alla DD dirigenziale n. 523/A1622A del 15 luglio 2025;

- a seguito di rilettura dell'istanza presentata, si è riscontrato che la residenza del sig. Benedetto Madonia risulta essere in Regione Siciliana, mentre in Regione Piemonte è fissato il domicilio;
- l'allegato 1 al decreto legislativo 42/2017 dispone che la domanda di iscrizione debba essere presentata alla regione o provincia autonoma di residenza;
- il Settore Grandi Rischi ambientali non era dunque autorità competente ad esaminare la domanda e a pronunciarsi nel merito in quanto l'istanza proveniva da soggetto residente in altra Regione;
- nel riscontrare il reclamo con nota prot. n. 137917/A1622A del 17/09/2025 si è provveduto a comunicare al Sig. Madonia che l'Amministrazione regionale avrebbe proceduto a rilevare la propria incompetenza a ricevere la domanda con apposito provvedimento amministrativo.

Visto l'articolo 21-nonies della legge 241/1990 che stabilisce che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza può essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha emanato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Considerato che la determinazione dirigenziale n. 523/A1622A del 15 luglio 2025 è un provvedimento a destinatari plurimi in quanto dispone in esito a tutte le domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica pervenute nel secondo trimestre 2025 mediante l'approvazione di due allegati: l'allegato A relativo alle domande "accolte" e l'allegato B relativo alle domande "non accolte".

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione delle caratteristiche della determinazione n. 523/A1622A del 15 luglio 2025, adottare un atto di annullamento parziale della medesima, in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990 in quanto assunto in difetto di competenza territoriale, nell'interesse pubblico di eliminare un provvedimento di valutazione nel merito di carattere negativo, al fine di assicurare un giusto procedimento amministrativo.

In particolare, si provvede all'annullamento parziale d'ufficio della determinazione dirigenziale n. 523/A1622A del 15 luglio 2025, allegato B, nella sola parte relativa all'esito della domanda del Sig. Benedetto Madonia.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione

della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 Ottobre 2014, n.161";

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", articolo 21-nonies";

determina

- di procedere, a seguito dell'esperimento delle valutazioni previste ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990, per le motivazioni indicate in premessa, all'annullamento parziale d'ufficio della determinazione dirigenziale n. 523/A1622A del 15 luglio 2025, allegato B, nella sola parte relativa all'esito della domanda del Sig. Benedetto Madonia.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1622A - Grandi rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin